

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato in data 13.05.2015 [REDACTED] con sede in [REDACTED] proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Ancona in data 19.03.2015, con il quale, su ricorso di [REDACTED] veniva ad essa ingiunto il pagamento della somma di euro 7.636,76- per interessi post-fallimentari maturati su un credito di euro 4.746,64- ammesso in via chirografaria al passivo del fallimento di essa opponente dichiarato dal Tribunale di Ancona e revocato in appello con sentenza del 19.09.2009 confermata dalla Suprema Corte con sentenza del 25.02.2011, soddisfatto all'esito della procedura fallimentare, oltre interessi e spese della procedura monitoria, eccependo la prescrizione del credito azionato sul rilievo che la richiesta degli interessi, avanzata al liquidatore della società con lettera a questi pervenuta il 14.02.2008, non contenente manifestazione di una volontà interruttiva della prescrizione, era stata rinnovata solo in data 17.01.2014, quando erano trascorsi più di cinque anni senza il verificarsi di alcun evento interruttivo, nonché la compensazione di detto credito con un maggior credito vantato da [REDACTED] nei confronti del [REDACTED] per il rimborso (non ancora effettuato) di spese processuali liquidate nel giudizio promosso ex art. 2901 c.c. davanti alla sezione distaccata di Jesi del Tribunale di Ancona e definito con sentenza del 03.09.2012, e per l'ulteriore credito conseguibile in esito ad altro giudizio pendente davanti alla Corte di Appello di Ancona, azionato per il risarcimento di danni, quantomeno nella misura di euro 4.267.011,83-, per atti di mala gestio addebitati al [REDACTED] nella sua qualità di amministratore della società.

Costitutosi in giudizio con comparsa di risposta datata 29.09.2015, il [REDACTED] resisteva all'opposizione, deducendone l'infondatezza e chiedendone il rigetto, rilevando, in ordine all'eccepita prescrizione, che il credito da lui vantato era stato ammesso da [REDACTED] e non più contestato a seguito dei chiarimenti forniti al liquidatore della società e che, una volta revocato il fallimento, era possibile richiedere il pagamento di ogni importo dovuto, nonché gli interessi legali, moratori e rivalutazione monetaria, e, in ordine al credito vantato da [REDACTED] e opposto in compensazione, che la Corte di Appello di Ancona aveva sospeso in sede di inibitoria l'esecutorietà della sentenza della sezione distaccata di Jesi e che il giudizio pendente

davanti alla stessa Corte per gli atti di mala gestio addebitato al [REDACTED] si era concluso con sentenza del 15.05.2015, divenuta irrevocabile per mancanza di impugnazione, di rigetto di ogni domanda risarcitoria.

Istruita la causa con prova per testi e produzione di varia documentazione, l'adito Tribunale, con sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. del 25.10.2017, rigettava l'opposizione, confermando l'opposto decreto ingiuntivo, e condannava [REDACTED] a rifondere al [REDACTED] le spese di lite, osservando che, a prescindere dall'avvenuto riconoscimento in sede fallimentare del credito del [REDACTED] con l'ammissione al passivo della sorte capitale, nessuna prescrizione si era maturata, risalendo la decisione definitiva della questione relativa alla revoca del fallimento al 2011 ed il ricorso del [REDACTED] al 2015, e che con il rigetto da parte della Corte di Appello di Ancona, con sentenza del 15.05.2015 divenuta irrevocabile, della domanda risarcitoria proposta da [REDACTED] nulla era più dovuto dal [REDACTED] a tale titolo e nulla poteva essere compensato tra le parti.

Avverso la sentenza [REDACTED] ha proposto appello, con atto notificato in data 27.11.2017, deducendo tre motivi e concludendo, in riforma della impugnata sentenza, per la revoca del decreto ingiuntivo opposto, con vittoria di spese e competenze per entrambi i gradi del giudizio.

Costitutosi in questa sede con comparsa di risposta in data 14.12.2018, [REDACTED] ha dedotto l'infondatezza del proposto gravame e ne ha chiesto il rigetto, con vittoria delle spese del grado.

Con ordinanza del 23.03.-02.04.2021 la causa è stata trattenuta per la decisione previa concessione dei termini di cui all'art. 190, comma 1, c.p.c..

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il proposto gravame l'appellante censura l'impugnata sentenza per avere: a) riconosciuto al [REDACTED] gli ulteriori interessi moratori maturati sulla somma di euro 4.746,64- a lui versata dalla curatela fallimentare in sede di ripartizione finale dell'attivo a titolo di sorte capitale, in quanto esigibili nei confronti della società tornata in bonis dalla data del fallimento, disposta in via definitiva con la sentenza della Suprema Corte del 25.02.2011, senza considerare che gli interessi cui fa riferimento l'art. 120 L.F. richiamato in sentenza, per il quale il fallito tornato in bonis è tenuto a rispondere per la parte di credito per capitale ed interessi ammessi al passivo del fallimento, ma che non sono stati soddisfatti con i riparti della procedura, sono unicamente

quelli sorti precedentemente all'apertura della procedura fallimentare e che, benché ammessi al passivo, non sono stati soddisfatti, in tutto o in parte, nella procedura, con esclusione di qualsiasi altri interessi che si ipotizzi possano maturare nel corso del fallimento, talché, avendo l'amministrazione fallimentare provveduto a soddisfare il suo credito ammesso al passivo nella sua interezza, non sussisteva e non sussiste alcuna possibilità per il [REDACTED] di vantare ulteriore pretesa creditoria nei confronti di [REDACTED] (primo motivo); b) affermato che la pretesa creditoria monitoriamente azionata dal [REDACTED] non si era prescritta in ragione del decorso del termine quinquennale ex art. 2948 n. 4 c.c. individuando il termine iniziale della decorrenza della prescrizione nella data (25.02.2011) della sentenza della Suprema Corte che aveva definitivamente disposto la revoca del fallimento di [REDACTED] invece che nel decreto ex art. 118 L.F. di chiusura della procedura fallimentare emesso dal Tribunale in data 14.06.2007, oltre tre anni prima della revoca, dal quale il [REDACTED] ai sensi dell'art. 120 L.F., avrebbe dovuto formulare la propria ulteriore pretesa creditoria nei confronti della società tornata in bonis (secondo motivo); c) affermato che il credito vantato dal [REDACTED] fosse stato riconosciuto da [REDACTED] e mai da questa contestato senza considerare che il liquidatore della società, nella missiva del 07.02.2008 inviata al [REDACTED], si era limitato a chiedere di precisare le modalità di calcolo e lo sviluppo aritmetico degli importi degli interessi oggetto di rivendicazione, sottolineando, al contempo, che la richiesta doveva intendersi funzionale alla verifica di fondatezza ed esattezza della pretesa (terzo motivo).

In relazione al primo e terzo motivo, da esaminarsi congiuntamente perché tra loro strettamente connessi, osserva la Corte che, al di là del riconoscimento della pretesa azionata che il [REDACTED] fa derivare dalla mancanza di rilievi da parte di [REDACTED] in ordine ai chiarimenti da lui forniti in risposta alla missiva del 07.06.2008 del liquidatore della società – nella quale, in verità, veniva puntualizzato che la richiesta era “funzionale alla verifica di fondatezza ed esattezza della pretesa” –, è principio affermato nella giurisprudenza di legittimità che la sospensione del decorso degli interessi, legali o convenzionali, corrispettivi o compensativi, fino alla chiusura del fallimento, sancita dall'art. 55, comma 1, L.F., vale solo agli effetti del concorso e non si estende anche ai rapporti tra debitore sottoposto a misura concorsuale e

singoli creditori, rispetto ai quali gli interessi continuano a maturare secondo le consuete regole di cui all'art. 1282 c.c. o le convenzioni stabilite tra le parti e potranno essere domandate al fallito, dopo la chiusura del fallimento, se e quando dovesse tornare in bonis (Cass. n. 11983/2020; n. 6672/2005; n. 12269/1997). Non può sostenersi che al maturarsi degli interessi nel corso della procedura siano di ostacolo la non imputabilità al debitore fallito dei tempi della procedura concorsuale e la non esigibilità del debito principale produttivo di interessi, posto che la causa dell'apertura della procedura di insolvenza è pur sempre riconducibile al debitore e al suo comportamento inadempiente. Sotto questo profilo, quindi, la richiesta avanzata dal [REDACTED] deve considerarsi legittima.

Relativamente al secondo motivo, la Corte, rilevato che il fallimento di [REDACTED] si è concluso, a seguito dell'integrale pagamento dei crediti ammessi al passivo e con una consistente eccedenza di attivo, con decreto ex art. 118 L.F. emesso dal Tribunale in data 14.06.2007, oltre tre anni prima della revoca del fallimento confermata dalla Corte di Cassazione con sentenza del 27.02.2011, e che per l'art. 120 L.F. con la chiusura del fallimento cessano gli effetti sul patrimonio del fallito e i creditori riacquistano il libero esercizio delle azioni verso il debitore per la parte non soddisfatta dei loro crediti per capitale ed interessi, ritiene che, tornata la società in bonis per effetto della chiusura del fallimento, ben avrebbe potuto il [REDACTED] sempre al corrente delle vicende societarie, se non altro per i rapporti conflittuali con la società già da lui amministrata, tanto da avanzare le prime richieste di pagamento con note del 03.01 e 14.02.2008, riformulare la richiesta nel rispetto del termine prescrizione decorrente dalla data di chiusura del fallimento, invece di attendere la definizione del giudizio pendente davanti alla Suprema Corte per la conferma o meno della revoca disposta dalla Corte di Appello per poi formulare la nuova richiesta di pagamento con nota del 17.01.2014, quando il termine prescrizione era irrimediabilmente decorso, in mancanza di altri eventi interruttivi, ed il diritto di credito ormai estinto.

Alla stregua delle considerazioni suesposte, non resta che concludere, in riforma dell'impugnata sentenza, per la revoca del decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Ancona in data 19.03.2015 per estinzione per prescrizione della pretesa azionata e la conseguenziale condanna dell'appellato alla refusione in favore

dell'appellante delle spese sostenute per entrambi i gradi del giudizio, liquidate come da dispositivo.

PQM

La Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da [REDACTED] [REDACTED] con sede in [REDACTED] con atto notificato in data 27.11.2017, avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Ancona in data 25.10.2017 nella causa di opposizione a decreto ingiuntivo promossa nei confronti di [REDACTED] con citazione del 13.05.2015, disattesa ogni contrari istanza, deduzione ed eccezione, in riforma dell'impugnata sentenza, revoca il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Ancona in data 19.03.2015 per estinzione per prescrizione della pretesa azionata e condanna il [REDACTED] a rifondere a [REDACTED] le spese sostenute per entrambi i gradi del giudizio, liquidate, per il primo grado, in complessivi euro 1.500,00- oltre accessori di legge, e per il presente grado, in complessivi euro 2.000,00- oltre accessori di legge.

Così deciso di Ancona, 22/02/2022

Il Giudice ausiliario Relatore

Avv. Carlo Orlando

Il Presidente

Dott. Gianmichele Marcelli